STUDIO GIULIANO

CONSULENZA TRIBUTARIA • SOCIETARIA • DEL LAVORO • CONTRATTUALE • REVISIONE CONTABILE

Nicola Giuliano - Dottore commercialista Aldo Fazzini - Consulente aziendale Corrado Quartarone - Dottore commercialista Diego Borsellino - Consulente finanza agevolata

CIRCOLARE N. 2/2016

AI GENTILI CLIENTI

Loro sedi

OGGETTO: NOTE DI VARIAZIONE IVA

Gentile Cliente

Nel corso degli ultimi anni l'art 26, che ricordiamo disciplina le note di variazione IVA regolando quegli eventi che determinano il variare in aumento/in diminuzione dell'imponibile o dell'imposta successivamente all'effettuazione dell'operazione, è stato oggetto di numerosi interventi e documenti esplicativi volti a chiarire i requisiti per poter emettere il documento in diminuzione.

La legge di stabilità 2016, con il novellato art. 26 del D.P.R. 633/1972, ha cercato di dissipare i dubbi interpretativi emersi distinguendo in modo chiaro le ipotesi che legittimano l'emissione della nota di variazione in diminuzione ovvero

- Verificarsi di una causa di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione dell'operazione
- Applicazione di abbuoni o sconti previsti contrattualmente
- Assoggettamento del cessionario/committente ad una procedura concorsuale o ad altra procedura di soluzione della crisi di impresa
- Esperimento da parte del fornitore di una procedura esecutiva individuale rimasta infruttuosa.

Il legislatore è inoltre intervenuto differenziando chiaramente il limite temporale per effettuare la variazione ossia

- Entro il termine di un anno per le cause di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione dell'operazione nonché in caso di abbuoni o sconti previsti contrattualmente
- Sine die, nell'ipotesi di procedure esecutive infruttuose o di procedure concorsuali, fermo il diritto alla detrazione da esercitarsi entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successiva all'operazione. La nuova norma specifica che il documento di variazione ex art. 26, in presenza di procedure concorsuali, può essere emesso:
 - a. alla data della sentenza dichiarativa di fallimento
 - b. alla data del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa
 - c. alla data del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo
 - d. alla data del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi

In caso di procedure individuali infruttuose la nota di variazione può essere emessa:

a. in caso di pignoramento presso terzi, quando dal verbale di pignoramento risulti che presso il terzo pignorato non vi siano beni o crediti da pignorare

STUDIO GIULIANO

CONSULENZA TRIBUTARIA • SOCIETARIA • DEL LAVORO • CONTRATTUALE • REVISIONE CONTABILE

- b. nel caso di pignoramento di beni mobili, quando dal verbale di pignoramento risulti la mancanza di beni da pignorare o l'impossibilità di accedere al domicilio del debitore ovvero la sua irreperibilità
- c. nel caso in cui, dopo che per tre volte l'asta per la vendita del bene pignorato sia andata deserta, si decida di interrompere la procedura esecutiva per eccessiva onerosità.

Le nuove previsioni legislative svincolano, di fatto, la nota di variazione dalla condizione d'infruttuosità della procedura laddove, nella nuova formulazione, si stabilisce che la nota di variazione può essere emessa alla data di ammissione del committente/cessionario alla procedura concorsuale (in precedenza era concessa solo a conclusione del procedimento).

La legge di stabilità interviene inoltre dichiarando che il cessionario committente che abbia registrato l'operazione a credito deve registrare la variazione a debito nel registro delle fatture di vendita o dei corrispettivi, a meno che non sia sottoposto a procedura concorsuale, in qual caso è escluso l'obbligo di registrazione.

Le nuove regole in vigore dal 01.01.2016 sono applicabili anche alle operazioni effettuate prima di tale data, eccezion fatta per le norme che consentono l'emissione della nota di variazione iva in diminuzione a partire dalla data in cui il cessionario/committente è assoggettato a procedura concorsuale; il legislatore ha, infatti, stabilito che le tali disposizioni si rendono applicabili nei confronti del cessionario/committente assoggettato a procedura concorsuale successivamente al 31 dicembre 2016.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento. Cordiali saluti.

Legnano (MI), 11/02/2016

Studio Giuliano